



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI A CAMPIONE, ACCERTAMENTO D'UFFICIO E DI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI, ATTI DI NOTORIETÀ E REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI.

(D.P.R. 445/2000 articoli 43, 71 e 72)

(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 52)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 25 Del 19/05/2025

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 71 e segg. del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato DPR 445/2000), disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli a campione sui requisiti degli operatori economici dichiarati in fase di partecipazione a procedure di appalti di lavori, servizi e forniture.
2. I controlli effettuati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo codice degli appalti).

ART. 2 - ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO

1. Sono soggette a controllo le dichiarazioni fornite in fase di partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, per valore degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, relativamente a tutte le informazioni inserite nei documenti di gara e alle ulteriori autocertificazioni in riferimento alle informazioni sull'operatore economico, sui suoi rappresentanti e sui subappaltatori relativamente ai seguenti punti:
 - a) Dichiarazione di sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94-98 del D.Lgs. 36/2023, relativamente all'esistenza di condanne penali, mancata corresponsione delle imposte o dei contributi previdenziali, insolvenza, conflitti di interesse o esistenza di illeciti professionali e qualsiasi altro motivo di esclusione, inserita all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - b) Dichiarazioni sul possesso dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e capacità tecnica e professionale dell'operatore economico, inserite all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - c) Dichiarazioni sull'assenza di condanne penali contemplate degli articoli 94-97 del D.Lgs. 36/2023, inserite all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - d) Dichiarazioni sull'assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o di tentativi di infiltrazione mafiosa;
 - e) Dichiarazioni relative al regolare pagamento di imposte e tasse nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
 - f) Dichiarazioni in merito alla regolarità contributiva in relazione agli enti di previdenza quali INPS, INAIL e vari altri.

ART. 3 - MODALITA' DEI CONTROLLI

1. I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive sono effettuati dai Responsabili del procedimento mediante due diverse tipologie di verifiche:
 - a) dirette, mediante la consultazione diretta degli archivi delle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, anche mediante collegamento informatico tra banche dati, nei limiti e alle condizioni indicati dalla stessa ai fini di assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
 - b) indirette, mediante la richiesta alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, inviata anche attraverso strumenti informatici o telematici, di conferma scritta della corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e documenti da questa detenuti.

2. I controlli riguardanti le dichiarazioni di cui alla lettera b) del precedente comma sono effettuati dai vari responsabili di procedimento, per ciascuna area di competenza, con tutti i mezzi istruttori a disposizione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le istanze di esibizione di documenti, sia all'interessato che a terzi soggetti in grado di comprovare la rispondenza a verità di quanto dichiarato o la conformità all'originale della copia documentale prodotta.
3. Il controllo a campione dovrà essere effettuato per ogni singola area di competenza, con cadenza semestrale, su tutte le dichiarazioni elencate nell'articolo 2 secondo la metodologia di cui al successivo art. 4.

ART. 4 - METODOLOGIA DEL CONTROLLO

1. Il controllo a campione costituisce la modalità ordinaria di verifica delle dichiarazioni di cui all'articolo 2.
2. Il controllo viene effettuato secondo la seguente metodologia:
 - a. **MODALITA' OPERATIVA:** Estrazione a campione attraverso l'utilizzo di software di generatori di numeri casuali, con arrotondamento per difetto se la prima cifra decimale è inferiore o uguale a 5, per eccesso se la prima cifra decimale è maggiore a 5, precisando che, qualora a seguito dell'arrotondamento un'Area non abbia un numero sufficiente di provvedimenti da sottoporre a verifica, verrà comunque estratto almeno un provvedimento, anche se l'unico nel periodo di tempo prestabilito.
 - b. **CADENZA TEMPORALE:** L'attività di verifica viene svolta al termine di ciascun semestre.
 - c. **INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO PER LE OPERAZIONI DI ESTRAZIONE:** Segreteria Comunale - Con l'assistenza dei funzionari incaricati, il Segretario Comunale procede alle operazioni di estrazione, redigendo un breve verbale e comunica gli atti estratti ai responsabili delle Aree perché procedano ai controlli.
 - d. **RISULTANZE FINALI DELLE VERIFICHE:** Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta estrazione, il Responsabile dell'Area interessata fornirà riscontro per iscritto al Segretario Comunale in merito ai controlli effettuati avendo cura di indicare:
 - i. La sommaria descrizione delle modalità di effettuazione delle operazioni di controllo;
 - ii. La scheda analitica per ciascun controllo effettuato con specifica indicazione dell'esito.
 - iii. Laddove la numerosità delle dichiarazioni da verificare sia elevata e/o i tempi di svolgimento delle operazioni di verifica risultino durevoli, è possibile redigere verbali parziali relativamente alle situazioni per le quali il controllo sia concluso.
3. Il numero degli affidamenti da porre a controllo, suddiviso per valore dell'affidamento al netto dell'IVA, è pari al 10% delle pratiche inserite nella lista di campionamento come risulta dalla seguente tabella:

Valore (V) dell'affidamento al netto dell'IVA	% di estrazione	Documentazione da acquisire/Controlli da effettuare prima dell'affidamento
V < 5.000 euro	10%	<ul style="list-style-type: none"> Verifica della dichiarazione dell'operatore economico sul possesso requisiti su modulo fornito dal Comune Acquisizione e verifica circa il titolare effettivo delle operazioni per i controlli in materia di riciclaggio DURC Annotazioni Casellario ANAC Verifica White List in caso settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012)
5.000 euro ≤ V < 20.000 euro		
20.000 euro ≤ V < 40.000 euro		

ART. 5 - CONTROLLI IN CASO DI RAGIONEVOLE DUBBIO

1. Il controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 94-98 del D.Lgs. 36/2023 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, deve essere comunque effettuato ogni volta che sussistano ragionevoli dubbi sulla autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi ma non esaustivi:
 - a) incoerenza palese tra le informazioni rese;
 - b) inattendibilità evidente delle stesse;
 - c) imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione una valutazione adeguata;
 - d) indeterminatezza della situazione descritta;
 - e) impossibilità di raffrontarla con documenti o altri elementi di riscontro;
 - f) lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento;
 - g) segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.
2. In tal caso il controllo sarà effettuato su tutte le dichiarazioni relative alla procedura di affidamento oggetto del ragionevole dubbio, senza attendere la scadenza del semestre.

ART. 6 - FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto, il Responsabile del Procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente provvedendo ad inoltrare tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio, il quale procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Trasmetterà, inoltre, i documenti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR445/2000, con espressa indicazione delle risultanze del controllo e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento integra di diritto il vigente Regolamento sull'effettuazione dei controlli interni ai sensi degli artt. 147 e seguenti del D.lgs. 267/2000 – TUEL.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.